

REGOLAMENTO AVVOCATURA CIVICA DELLA CITTA' DI SEREGNO

Art. 1 Avvocatura Civica

1. L'Avvocatura Civica del Comune di Seregno, istituita con delibera del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Comunale, n. 31 del 22.3.2018, provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune secondo le norme contenute nel presente regolamento.
2. Il Responsabile dell'Avvocatura Civica è nominato dal Segretario generale sulla base della valutazione delle competenze e delle capacità professionali ed organizzative rilevate dal sistema di valutazione e dai *curricula* del personale assegnato all'avvocatura. Il Responsabile deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'art. 15 comma 1 della legge 247/2012.
3. L'Avvocatura Civica è organizzata in struttura autonoma. Agli avvocati dell'ente è assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente.
4. Nell'ambito delle proprie competenze l'attività professionale dell'Avvocatura è informata ai principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e tecnici dai quali non può subire condizionamenti nella trattazione degli affari legali. Dall'autonomia ed indipendenza discende che l'Avvocato risponde direttamente al Legale Rappresentante dell'Ente, individuato sulla base delle norme che disciplinano la ripartizione delle competenze tra organi politici e gestionali, per gli esiti dei singoli affari legali, e al dirigente per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'ufficio, nonché per l'esercizio delle azioni disciplinari.
5. L'Avvocatura civica è incardinata nell'ambito della Segreteria generale.

Art. 2 Gestione delle controversie

1. L'Avvocatura Civica assicura la tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune e la cura delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati. Nell'ambito dei suoi compiti rappresenta l'Ente verso l'esterno.
2. L'Avvocatura Civica, valutati i carichi di lavoro e la specificità dell'affare legale, assiste l'Ente nelle cause civili, amministrative e nel processo penale ai fini della costituzione di parte.
3. L'azione, la costituzione in giudizio, le transazioni, le conciliazioni e gli arbitrati sono disciplinati dall'art. 37 comma 15 dello Statuto Comunale. Se trattasi di costituzione di parte civile in giudizi penali, la decisione di costituirsi spetta al Sindaco che conferisce il mandato speciale.
4. Il mandato *ad litem* è conferito per ogni singolo grado di giudizio secondo le norme statutarie.
5. Gli Avvocati esercitano le loro funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio anche ai sensi dell'art. 84 c.p.c., innanzi a tutte le giurisdizioni per le quali sono abilitati, sulla base dei provvedimenti con i quali viene decisa la proposizione o la resistenza nel contenzioso.

Art. 3 Incarichi ad avvocati esterni

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio del Comune possono essere conferiti secondo le norme di legge, statutarie e regolamentari anche ad Avvocati del libero foro.

2. Il Responsabile dell'Avvocatura Civica valuta, unitamente al Dirigente dell'Area interessata, l'opportunità di affidamento, anche congiunto, ad avvocato del libero foro della difesa dell'Ente, tenendo conto:
- di eventuali fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte dell'Avvocatura Civica;
 - della particolare importanza e complessità della controversia;
 - della necessità di peculiare specializzazione;
 - dell'obiettiva distanza del foro competente alla trattazione del giudizio rispetto alla sede dell'ente;
 - dei carichi di lavoro dell'avvocatura e del numero di Avvocati comunali in servizio;
 - dell'eventualità in cui l'Avvocato interno non intenda accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza conformemente a quanto consentito dal Codice deontologico forense;
 - dall'eventuale prosecuzione di giudizi o connessione per materia di vertenze già affidate in passato ad Avvocati del libero Foro;
 - di ogni altra circostanza che ne sconsigliano l'opportunità.

Art. 4 Altre attività dell'Avvocatura Civica

1. Oltre ai compiti di cui all'art. 2 l'Avvocatura Civica fornisce al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Generale e ai singoli Dirigenti consulenza giuridica e pareri legali su questioni di diritto. Inoltre esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi, predispone transazioni giudiziali e stragiudiziali d'intesa con le strutture organizzative interessate per materia.
2. La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa del Comune in giudizio; essa assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici del Comune al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza del Comune.
3. Oltre all'attività giudiziale e di consulenza l'Avvocatura:
 - a) provvede a suggerire l'adozione di provvedimenti e a collaborare nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide, e altri fatti che possono determinare l'insorgere di una controversia;
 - b) partecipa, ove richiesto, a gruppi di studio nominati dal Sindaco o dal Segretario generale per fornire supporto legale in qualsiasi materia;
 - c) partecipa, ove richiesto, alle riunioni indette dal Sindaco, dal Segretario generale e dai singoli Dirigenti per fornire supporto legale in qualsiasi materia e in particolare nei casi in cui siano in discussione argomenti oggetto di contenzioso;
 - d) partecipa, ove richiesto, alle Conferenze dei Dirigenti ed alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale.

Art. 5 Composizione dell'Avvocatura Civica

1. L'Avvocatura Civica, quale struttura deputata alla rappresentanza, al patrocinio e all'assistenza in giudizio, è composta esclusivamente dagli avvocati dipendenti incardinati nella struttura autonoma, iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati di cui all'art.15, comma 1, lett. b) della L. n.247/2012.
2. Le spese di iscrizione del personale dell'elenco speciale di cui al comma precedente sono a carico del Comune.¹ In applicazione del "regolamento per la formazione permanente"

¹ Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n. 25770/16, depositata il 14 dicembre 2016.

approvato dal CNF in data 13.07.2007 tutti gli avvocati che compongono l'Avvocatura hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi previsti dal citato regolamento. Le spese di partecipazione sono a carico del Comune.

3. In ossequio ai precetti della legge forense gli Avvocati sono coperti da polizza assicurativa per la responsabilità connessa all'esercizio dell'attività professionale svolta secondo le disposizioni previste dall'art. 12 della L. n. 247/2012. Ove consentito dai contratti collettivi nazionali del comparto "Funzioni locali", le spese per la copertura assicurativa possono essere sostenute dal Comune.
4. All'Avvocatura Civica è altresì assegnato adeguato personale di supporto per lo svolgimento dell'attività amministrativa. Il servizio amministrativo dell'Avvocatura ha le seguenti funzioni:
 - a) riceve tutti gli atti notificati al Comune, al Sindaco e agli avvocati costituiti;
 - b) cura la fascicolazione dei giudizi pendenti;
 - c) cura la corrispondenza informativa con gli uffici competenti;
 - d) è responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l'avvocatura.
 - e) ogni altra attività necessaria al buon funzionamento dell'ufficio.

Art. 6 Metodo di lavoro

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge n. 114/2014 l'assegnazione degli 'affari contenziosi e consultivi' agli avvocati interni, da parte del Responsabile dell'Avvocatura Civica, avviene, tenendo conto delle direttive del Segretario generale, in ragione delle competenze e delle conoscenze professionali specifiche, della peculiare specializzazione, dei carichi di lavoro nonché della cura già operata di precedenti in materia, garantendo in ogni caso la parità di trattamento.
2. In ragione delle peculiarità del lavoro dell'Avvocato del Comune che comporta lo svolgimento della propria attività anche al di fuori della sede comunale ed in orari non coincidenti con quelli ordinari di apertura e di chiusura, la prestazione professionale dello stesso è da intendersi senza vincoli di orario nel rispetto delle norme contrattuali vigenti. Pertanto, l'utilizzo di strumenti elettronici di rilevazione delle presenze del personale dipendente ha l'esclusiva valenza di attestare la presenza del professionista presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale.
4. Nel caso in cui per recarsi presso le sedi giudiziarie l'avvocato intenda avvalersi del mezzo proprio al fine di rendere più agevole il proprio spostamento può essere autorizzato dal Responsabile dell'Avvocatura civica anche con l'effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni; in tal caso all'avvocato è riconosciuto un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai mezzi pubblici. Al Responsabile dell'Avvocatura civica l'autorizzazione è disposta dal Segretario generale.
5. Il particolare *status* dei dipendenti ha come effetto che la valutazione della performance non deve influenzare l'autonomia di giudizio degli avvocati nella trattazione degli affari legali.

Art. 7 Dovere di collaborazione

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire tempestivamente all'Avvocatura Civica le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.
 2. Gli Uffici Comunali hanno l'obbligo, anche in assenza di espressa richiesta, di riferire tempestivamente tutto quanto è a loro conoscenza e di rimettere all'Ufficio Legale tutti gli
-

atti e i documenti necessari per la corretta impostazione o prosecuzione della lite, in tempo comunque utile per gli eventuali adempimenti processuali, onde scongiurare decadenze e prescrizioni che potrebbero pregiudicare l'esito delle controversie e ledere gli interessi dell'Amministrazione. L'Avvocatura Civica si farà parte attiva nel richiedere tempestivamente agli uffici competenti tutta la documentazione necessaria al fine di un'efficace costituzione in giudizio.

3. Gli uffici sono altresì tenuti a fornire gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti dell'Avvocatura civica.
4. Qualora se ne ravvisi la necessità l'Avvocatura Civica, sentito il dirigente dell'unità organizzativa interessata alla vertenza, può richiedere al suddetto dirigente di individuare, in fase giudiziale, periti di parte esperti scelti in via prioritaria tra i dipendenti comunali dotati della competenza necessaria. Ove non sia possibile nominare personale interno, potranno essere incaricati esperti esterni individuati secondo le procedure di selezione previste dalla legge.
5. Al fine di garantire l'adozione di ogni misura idonea ad assicurare il corretto e puntuale adempimento delle attività di cui ai commi precedenti, il Responsabile dell'Avvocatura Civica inoltra report periodici con cadenza semestrale al Sindaco ed al Segretario Generale, con indicazione, per ciascuna causa od affare, degli elementi di criticità che non gli consentono l'adempimento delle attività legali e la corretta esecuzione del mandato.
6. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l'Avvocato provvede, in ogni caso, a segnalare, al Sindaco ed al Segretario Generale, le eventuali problematiche che insorgano nello svolgimento delle procedure di cui al presente articolo. I suddetti Organi adottano i provvedimenti diretti alla rimozione delle cause che impediscono il regolare svolgimento delle attività legali.

Art. 8 Liquidazione dei compensi professionali

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 5, della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di pronuncia favorevole con recupero, anche parziale, delle spese a carico delle controparti, i compensi sono devoluti in ragione del 100% in favore del legale che ha patrocinato la lite. Nel caso di mandato congiunto le predette somme sono ripartite tra gli avvocati patrocinatori della lite in base alla partecipazione alla redazione degli atti e allo svolgimento delle fasi processuali. Al Comune spetta il rimborso delle spese forfetarie.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di sentenza favorevole e pronunciata compensazione delle spese, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, agli avvocati sono corrisposti i compensi professionali, determinati secondo i valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni decurtati del 50%, previa predisposizione di apposita nota a cura del legale o dei legali incaricati; detti compensi vengono liquidati dal Segretario generale I criteri di liquidazione dei compensi professionali di cui all'art. 9 comma 6 della L. n. 114/2014 vengono espressamente accettati dagli avvocati mediante apposita scrittura. I compensi di cui al presente comma sono liquidati entro i limiti dello stanziamento di bilancio il cui ammontare sarà calcolato sulla base delle indicazioni desumibili dalla deliberazione n. 20/2018/SRCPIE/PAR.
3. Per "sentenza favorevole all'Ente" si intendono tutti i provvedimenti giudiziali, comunque denominati (sentenze, decreti, ordinanze, lodi, verbali di conciliazione e simili atti) pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisori idonei a definire la vertenza in via definitiva (Giudice civile, penale, amministrativo, tributario, collegi arbitrali, Presidente della Repubblica e altre) e quelli nei quali:
 - a) sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente quando sia parte attrice o sono accolte le eccezioni e/o deduzioni dell'Ente quando sia parte convenuta, venendo in tal modo conseguito il risultato voluto in relazione allo stato della vertenza;
 - b) per gli atti transattivi, quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà di quanto richiesto, ovvero, nel caso in cui il Comune abbia ricevuto almeno il

cinquanta per cento (50%) di quanto richiesto e l'importo sia ritenuto congruo dal Responsabile competente;

4. Sono da considerarsi favorevoli i provvedimenti giudiziari che, pronunciandosi o meno nel merito della controversia, definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'Amministrazione, anche per inammissibilità, improcedibilità, estinzione del giudizio, perenzione, difetto di legittimazione ad agire, carenza di interesse, cessazione della materia del contendere ed altre formule analoghe laddove l'Amministrazione sia convenuta. Non sono considerati favorevoli i provvedimenti che dichiarano la cessazione della materia del contendere se conseguente all'esercizio dei poteri di autotutela amministrativa
5. Ai fini del presente articolo, le Ordinanze del Giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari del giudizio in senso favorevole all'Ente, sono equiparate alle sentenze favorevoli e costituiscono titolo al compenso professionale, sempre che non vengano annullate dal Giudice d'Appello.
6. L'impegno di spesa e la liquidazione dei compensi professionali sono adottati dal Segretario sulla base di apposita nota dell'avvocatura civica relativa ai diritti ed onorari spettanti.
7. I compensi professionali da corrispondere agli avvocati interni costituiscono parte della retribuzione e non trattamento accessorio non avendo valenza incentivante in quanto con gli stessi non si mira ad aumentare la produttività del personale dell'avvocatura interna bensì a compensare il lavoro svolto (cfr. Corte dei Conti sez. riunite n. 51/2011, Corte dei Conti, sez. Liguria n. 86/2013).
8. I compensi professionali sono corrisposti assieme alle competenze mensili alla ricorrenza di sentenze favorevoli (cfr TAR Campania – Salerno 25.2.2019 n. 332)
9. Il Segretario generale può disporre sui compensi professionali le forme di controllo che riterrà opportune, su tutte le pratiche o a campione, e potrà anche richiedere sulle parcelle predisposte dall'Avvocatura, l'apposizione del visto di conformità da parte del competente Ordine Professionale.
10. I compensi di cui ai commi 1 e 2 del presente articoli sono comprensivi degli oneri diretti e riflessi a carico del comune..

Art. 9 Compensi professionali erogabili agli Avvocati Comunali in caso di costituzione congiunta con gli avvocati del libero foro

1. In caso di affidamento di incarico professionale congiunto ad Avvocato del libero foro, qualora il giudizio si concluda con esito favorevole per l'ente, sarà riconosciuto all'avvocato dell'Avvocatura Civica quanto liquidato dall'Autorità Giudiziaria nella misura determinata in sede di conferimento dell'incarico tenuto conto degli apporti professionali degli avvocati incaricati
Nel caso di compensazione delle spese, il compenso sarà determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 8, tenuto conto degli apporti professionali degli avvocati incaricati

Art.10 Domiciliazione e spese varie

1. Per le cause in cui vi è l'obbligo di elezione di domicilio nel Comune di appartenenza dell'organo giurisdizionale adito, al fine delle notifiche dei relativi atti giudiziari, l'Avvocatura Civica, in relazione alla valutata necessità di ricevere tempestivamente gli atti di causa, provvederà ad eleggere il proprio domicilio nella sede competente. In tal caso al domiciliatario vanno corrisposti, i relativi diritti come previsti, nel minimo, dalle vigenti Tariffe Professionali.
2. Per le eventuali spese procedurali relative all'attività dell'Ufficio (notifiche, diritti di cancelleria, registrazione di atti giudiziari, rimborsi vari per spese anticipate, ecc.) si provvederà attraverso il servizio di cassa economale nei limiti di quanto disciplinato dal regolamento di contabilità.

3. All'Avvocato Comunale in ogni caso, non spetta il rimborso forfetario del 15% per le spese generali sull'importo relativo a diritti ed onorari.

Art. 11 Assistenza legale ad altri Enti

1. L'Avvocatura può fornire assistenza legale ad altri Comuni, previa stipula di apposite convenzioni ex art. 30 del D.L.vo n. 267/2000, con le quali vengono stabiliti i rapporti e gli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo della stessa, ivi compresi i compensi professionali spettanti all'Avvocatura Civica.
2. Le prestazioni, di cui al precedente comma, possono essere svolte solo qualora non vi sia nocumento per la normale attività dell'Avvocatura svolta a favore dell'Amministrazione.

Art. 12 Diritto di accesso

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L. n. 241/1990 s.m.i., in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, sono sottratti al diritto di accesso gli atti e gli scritti difensivi, le consulenze tecniche nonché la corrispondenza relativa alle controversie in corso.

Art. 13 Regime transitorio

1. Il presente regolamento si applica alle cause istruite e trattate dall'entrata in vigore della struttura organizzativa dell'Ente che ha istituito l'Avvocatura civica.

Art. 14 Norma finale e di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella Legge n. 247/2012, purché compatibili con l'ordinamento dell'Avvocatura Civica.

Art. 15 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività di delibera di approvazione.